



CITTÀ DI RIVOLI

*Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019*

28 novembre 2022

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA

Istanza di Autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria rilasciata ai sensi art. 146 Dlgs 42/2004 e s.m.e.i.

Chiunque intenda realizzare opere soggette a permesso di costruire, DIA, SCIA o CILA in zona a vincolo paesaggistico deve preliminarmente proporre ed ottenere specifica autorizzazione per eseguire interventi che alterano lo stato esterno dei luoghi. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. La procedura ordinaria ha un iter amministrativo massimo di 105 giorni e deve essere proposto per interventi di un certo rilievo che non rientrano nella procedura semplificata di cui al DPR n. 31/2017.

La procedura prevede l'acquisizione del parere non vincolante della Commissione Locale Paesaggio Comunale a cui segue invio in Soprintendenza della proposta di rilascio o diniego dell'autorizzazione (60 giorni - silenzio assenso).

Oltre alla relazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, con riferimento al P.P.R. approvato, occorre inoltre allegare una relazione nella quale deve essere esplicitamente verificata la tipologia di vincolo e la coerenza del progetto alle prescrizioni delle norme di attuazione del PPR nonché alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici (Catalogo beni paesaggistici del Piemonte - prima parte) oltre che, in caso di aree vincolate per Legge (D.Lgs. 42/2004, art. 142), l'aderenza della proposta progettuale alle specifiche prescrizioni contenute nelle schede allegate al PPR riferite a ciascuna area vincolata.

Per info senza appuntamento: tel. 0119513430, tutti i giorni tranne il venerdì pomeriggio e il sabato.

Per appuntamento con il Responsabile del procedimento: prenotazione su piattaforma informatica dal sito comunale <https://prenota.comune.rivoli.to.it/ambiente> - Pratiche Paesaggistiche.

Area	DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO E ALLA CITTA'
Servizio Competente	PROGETTAZIONE, RETI E AMBIENTE
Ufficio	AMBIENTE
Dirigente:	Arch. Antonio Graziani
Responsabile del procedimento:	Geom. Monica Talacchini

Modalità di richiesta

Presentazione dell'istanza telematica esclusivamente attraverso il portale MUDE PIEMONTE (autorizzazione paesaggistica ORDINARIA).

Diritti di segreteria: € 52,00, da pagare esclusivamente tramite PagoPA accessibile alla pagina <https://portale.comune.rivoli.to.it/PagamentiOnLine/> - Pagamenti spontanei – Diritti di segreteria pratiche paesaggistiche.

All'atto della presentazione dell'istanza devono essere presentate n. 2 marche da bollo da € 16,00 (una per l'istanza e una per l'autorizzazione), annullate e scansionate, con indicazione degli estremi della pratica e dichiarazione che non saranno utilizzate per altre pratiche.

Modalità di erogazione

In caso di inerzia contattare il Segretario Generale Dott.ssa Michelina Bonito, tel. 0119513300, mail: comune.rivoli.to@legalmail.it

Scadenza

105 gg dalla data di protocollazione dell'istanza

Requisiti

il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari;
l'amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni;
il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale, quando l'intervento avviene su parti comuni;
il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l'indicazione della procura;
il rappresentante legale del proprietario;
il titolare di diritto di superficie;
l'usufruttuario nei limiti di cui all'art. 986 c.c.;
l'enfiteuta;
il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l'esercizio della servitù;
l'affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la legge 3 maggio 1982, n. 203;
il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione;
il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza;
il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all'esercizio dell'attività in concessione;
il conduttore o l'affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi;
colui che abbia ottenuto dall'Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura che lo legittimi all'esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;
colui che abbia ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio;
avente titolo ai sensi art. 48 L.R. 56/77 e s.m.i.

Documentazione

La documentazione è specificata nella procedura on line MUDE PIEMONTE:

<http://www.mude.piemonte.it/site/> .

Normative

Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/01) e normativa tecnica di settore.

D.Lgs 42/2004

Legge regionale 32/2008